

Codice A1604A

D.D. 20 dicembre 2019, n. 653

Regolamento regionale 15/R/2006 - Definizione dell'area di salvaguardia della nuova captazione da sorgente ad uso potabile denominata Rio Cugni SRG001, ubicata nel Comune di Cantalupo Ligure (AL) e gestita dal Consorzio Montano di Miglioramento Fondiario Acquedotto di Borgo Adorno.

Il *Consorzio Montano di Miglioramento Fondiario Acquedotto di Borgo Adorno*, con nota in data 5 luglio 2018, ha trasmesso alla Provincia di Alessandria – ai sensi del regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R e ss.mm.ii. – domanda di concessione di piccola derivazione d'acqua ad uso potabile da una nuova captazione da sorgente denominata *Rio Cugni SRG001*, ubicata nel Comune di Cantalupo Ligure – dati catastali di ubicazione dell'opera: foglio di mappa n. 30, particella catastale: n. 52 – in misura di l/s massimi 0,30 e medi 0,03.

Lo stesso Consorzio è attualmente autorizzato a derivare dalla sorgente denominata *Borgo Adorno n. 3*, in Comune di Cantalupo Ligure, una portata massima di 0,50 l/s per uso potabile, che rappresenta l'unica fonte di approvvigionamento dell'abitato in quanto non è possibile allacciarsi all'acquedotto pubblico comunale, gestito da Gestione Acqua S.p.A..

La nuova concessione di derivazione da acque sorgive richiede consentirebbe al Consorzio di disporre di una fonte di approvvigionamento integrativa e continua, da utilizzare come riserva nei periodi di emergenza idrica. A causa della prolungata siccità del 2017, infatti, i bacini dell'intera Val Borbera sono stati dichiarati in stato di siccità estrema; ciò ha determinato una situazione di deficienza idrica con notevoli disagi alle popolazioni locali, tra cui quella della frazione di Borgo Adorno. Inoltre, va considerato l'aumento delle utenze servite nella stagione estiva, che determina un ricorrente aumento del fabbisogno in un periodo dell'anno soggetto a una minore ricarica degli acquiferi.

La Provincia di Alessandria ha comunicato che, in base alle risultanze dell'istruttoria condotta ed a seguito di quanto emerso nel corso della visita locale di istruttoria del 4 dicembre 2018, non sono stati rilevati motivi ostativi al rilascio della concessione di derivazione d'acqua dalla nuova sorgente sottolineando, tuttavia, che al fine del rilascio della medesima concessione è necessario che venga prima acquisito il provvedimento di definizione dell'area di salvaguardia della captazione, trattandosi di acque che verranno erogate a terzi mediante un impianto di pubblico acquedotto.

Prima che le acque prelevate vengano immesse nella rete acquedottistica, l'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio dovrà eseguire i campionamenti ai fini dell'espressione del giudizio d'idoneità al consumo umano, come previsto dalle vigenti norme in materia.

Il *Consorzio Montano di Miglioramento Fondiario Acquedotto di Borgo Adorno*, con nota inviata tramite Posta Elettronica Certificata in data 19 settembre 2019, ha trasmesso la documentazione a supporto della proposta di definizione dell'area di salvaguardia della nuova captazione da sorgente di cui sopra.

Nella fattispecie in oggetto l'Ente di Governo dell'Ambito n. 6 "*Alessandrino*" non è competente ad attivare il procedimento di cui al regolamento regionale 15/R del 2006 e ss.mm.ii. in quanto si tratta di opere di captazione a servizio di acquedotti consorziali rurali e privati.

La sorgente *Rio Cugni* affiora ad una quota di circa 975 metri s.l.m. lungo le pendici nord-occidentali del Monte Giarolo, in corrispondenza della sponda sinistra del corso d'acqua omonimo ed è facilmente raggiungibile attraverso due sentieri ubicati nel territorio comunale di Cantalupo Ligure: al primo si accede dalla strada provinciale n. 115 che da Pallavicino porta ai Piani di San Lorenzo, al secondo direttamente dall'abitato di Borgo Adorno.

La sorgente verrà captata per mezzo di un pozzetto di raccolta in calcestruzzo e, tramite una tubazione, l'acqua verrà convogliata in un pozzetto, anch'esso in calcestruzzo, situato a valle della prima vasca di raccolta dell'acquedotto di Borgo Adorno, nella quale sono attualmente convogliate

le acque della sorgente *Borgo Adorno n. 3* che, dal 2001, rappresenta la fonte di approvvigionamento idrico principale dell'abitato.

Non avendo a disposizione dati per determinare la curva di efflusso sorgivo, poiché la sorgente analizzata è sprovvista di misuratore di portata in continuo, non è stato possibile determinare il tempo di dimezzamento o la velocità di flusso e pertanto non è stato possibile valutare la vulnerabilità intrinseca dell'acquifero captato. In assenza di tale parametro si è proceduto al dimensionamento dell'area di salvaguardia imponendo, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, le condizioni maggiormente cautelative, corrispondenti ad un elevato grado di vulnerabilità intrinseca (Classe A) e individuare una zona di rispetto coincidente con il bacino di alimentazione della sorgente; l'area di salvaguardia che ne è risultata ha, pertanto, le seguenti caratteristiche dimensionali:

zona di tutela assoluta, che comprenderà un'area estesa in modo da raccogliere, con un intorno di almeno 10 metri, l'opera di drenaggio e la cameretta di raccolta; le dimensioni a monte e laterali di tale zona dovranno essere misurate a partire dal perimetro esterno del manufatto che contiene l'opera di presa;

zona di rispetto ristretta, di forma trapezoidale, un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo ed una superficie, comprensiva della zona di tutela assoluta, pari a 15.720 metri quadrati;

zona di rispetto allargata, di forma poligonale, un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo ed un'estensione a monte dimensionata, in relazione al particolare assetto idrogeologico, in modo da coincidere con il bacino di alimentazione racchiuso dalla captazione, con una superficie pari a 696.860 metri quadrati.

L'assenza di attività, insediamenti o manufatti nel bacino di alimentazione della sorgente è garanzia della mancanza di fattori certi o potenziali di degrado quali-quantitativo delle acque destinate al consumo degli utenti del *Consorzio Montano di Miglioramento Fondiario Acquedotto di Borgo Adorno*; l'unico fabbricato esistente nel bacino di alimentazione è il Rifugio escursionistico Piani di San Lorenzo, gestito dall'associazione La Pietra verde e raggiungibile tramite la S.P. 115.

Le suddette zone sono rappresentate con le relative dimensioni e con l'elenco delle particelle catastali interessate nell'elaborato "*Provincia di Alessandria – Comune di Cantalupo Ligure – Foglio N. 30 – Area di salvaguardia sorgente Rio Cugni SRG001 – Scala 1:1.000*", agli atti con la documentazione trasmessa.

I pareri preventivi in ordine alla localizzazione dell'opera di presa dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale – Dipartimento territoriale Piemonte Sud-Est, dell'Azienda Sanitaria Locale di Alessandria – Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene e Sanità Pubblica – sede di Novi Ligure e del Comune di Cantalupo Ligure (AL) nel cui territorio ricade l'area di salvaguardia – secondo quanto previsto all'articolo 17 e nell'Allegato D del regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R e ss.mm.ii. – sono stati espressi nell'ambito dell'istruttoria di concessione di derivazione d'acqua in capo alla Provincia di Alessandria e non sono risultati ostativi al rilascio della medesima concessione.

All'interno dell'area di salvaguardia così come ridefinita non sono presenti attività agricole – essendo l'area in quota, totalmente disabitata e costituita da boschi e prati – e pertanto non è stato ritenuto necessario fornire né richiedere il Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari previsto nell'Allegato B del regolamento regionale 15/R del 2006. Ne consegue che coloro che detengono i titoli d'uso delle particelle interessate saranno tenuti al rispetto dei vincoli previsti all'articolo 6, commi 1 e 2 del regolamento regionale 15/R del 2006. Nel caso in cui venga modificata la gestione delle suddette aree, determinando un incremento delle attuali condizioni di rischio della risorsa connesso ad una eventuale futura utilizzazione agronomica delle stesse, coloro che ne detengono i titoli d'uso saranno tenuti alla predisposizione del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari da trasmettere, sotto forma di comunicazione, alla Provincia di Alessandria.

Resta comunque fermo il divieto di intervenire con mezzi di tipo chimico per scopi non agricoli finalizzati al contenimento della vegetazione e l'intervento con mezzi chimici nelle aree assimilate a "bosco" dall'articolo 2, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 "*Orientamento e modernizzazione del sistema forestale a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57*".

Ai sensi della vigente normativa in materia, è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo con la pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 40, in data 3 ottobre 2019.

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla legge.

Considerato che dall'esame della documentazione trasmessa è stato possibile accertare che la proposta di definizione è conforme ai criteri generali di cui al regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante "*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*";

atteso che l'area di salvaguardia proposta è stata dimensionata attraverso l'utilizzo di criteri tecnici rispondenti alla necessità di tutela delle acque destinate al consumo umano;

ritenuto che la proposta di definizione dell'area di salvaguardia può essere accolta a condizione che siano garantiti comunque gli adempimenti di legge vigenti sui requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano e sull'aspetto igienico della captazione, e in particolare che:

si provveda alla sistemazione e manutenzione della zona di tutela assoluta, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R del 2006, che dovrà essere completamente dedicata alla gestione della risorsa, adeguatamente protetta da possibili infiltrazioni d'acqua dalla superficie e, se possibile, recintata al fine di garantire l'integrità delle relative opere;

si effettuino interventi di pulizia periodica dell'opera di presa, di manutenzione dell'edificio di presa ed il controllo della vegetazione infestante nei pressi del manufatto;

si provveda a mantenere pulito il versante al fine di conservare la naturalità del pendio racchiuso dalla captazione ed i sentieri e le piste forestali che attraversano l'area di salvaguardia;

si provveda alla verifica degli eventuali centri di rischio potenzialmente pericolosi per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia ridefinita al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza – laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento all'esterno della medesima area;

prima che le acque prelevate vengano immesse nella rete acquedottistica siano eseguiti dall'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio tutti i campionamenti ai fini dell'espressione del giudizio d'idoneità al consumo umano, come previsto dalle vigenti norme in materia.

Vista la domanda, in data 5 luglio 2018, con la quale il *Consorzio Montano di Miglioramento Fondiario Acquedotto di Borgo Adorno* ha presentato alla Provincia di Alessandria – ai sensi del regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R e ss.mm.ii. – istanza di concessione di piccola derivazione d'acqua ad uso potabile da una nuova captazione da sorgente denominata *Rio Cugni SRG001*, ubicata nel Comune di Cantalupo Ligure – dati catastali di ubicazione dell'opera: foglio di mappa n. 30, particella catastale: n. 52 – in misura di l/s massimi 0,30 e medi 0,03;

vista la nota dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale – Dipartimento territoriale Piemonte Sud-Est, in data 9 agosto 2018 – prot. n. 71403;

vista la nota dell'Azienda Sanitaria Locale di Alessandria – Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene e Sanità Pubblica – sede di Novi Ligure – in data 10 agosto 2018 – prot. n. 84434;

viste le risultanze dell'istruttoria condotta dalla Provincia di Alessandria e di quanto emerso nel corso della visita locale di istruttoria del 4 dicembre 2018, nella quale non sono stati rilevati motivi ostativi al rilascio della concessione di derivazione d'acqua dalla nuova sorgente sottolineando, tuttavia, che al fine del rilascio della medesima concessione è necessario che venga prima acquisito il provvedimento di definizione dell'area di salvaguardia della captazione, trattandosi di acque che verranno erogate a terzi mediante un impianto di pubblico acquedotto;

vista la nota del *Consorzio Montano di Miglioramento Fondiario Acquedotto di Borgo Adorno*, inviata tramite Posta Elettronica Certificata in data 19 settembre 2019, di trasmissione degli atti della proposta di definizione presentata;

vista la legge regionale 26 marzo 1990, n. 13, “*Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili*” e ss.mm.ii.;

vista la legge regionale 30 aprile 1996, n. 22, “*Ricerca uso e tutela delle acque sotterranee*” e ss.mm.ii.;

vista la legge regionale 20 gennaio 1997, n. 13 (vigente dal 28/05/2012) “*Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali per l’organizzazione del servizio idrico integrato e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra gli Enti locali ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e successive modifiche ed integrazioni. Indirizzo e coordinamento dei soggetti istituzionali in materia di risorse idriche*” e ss.mm.ii.;

visto il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, “*Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano*” e ss.mm.ii.;

visto il regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R, recante “*Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*” e ss.mm.ii.;

visto il regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R, recante “*Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*” e ss.mm.ii.;

visto il regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R, recante “*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*” e ss.mm.ii.;

visto l’articolo 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;

visto l’articolo 7, lettera a) del provvedimento organizzativo allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 10-9336 del 1 agosto 2008;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016.

Tutto ciò premesso,

Il Dirigente
DETERMINA

L’area di salvaguardia della nuova captazione da sorgente ad uso potabile denominata *Rio Cugni SRG001*, ubicata nel Comune di Cantalupo Ligure (AL) e gestita dal *Consorzio Montano di Miglioramento Fondiario Acquedotto di Borgo Adorno*, è definita come risulta nell’elaborato “*Provincia di Alessandria – Comune di Cantalupo Ligure – Foglio N. 30 – Area di salvaguardia sorgente Rio Cugni SRG001 – Scala 1:1.000*”, allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale. Tale elaborato, non in scala, è conforme all’originale depositato agli atti e verrà trasmesso tramite posta elettronica certificata ai soggetti interessati.

Nell’area di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento si applicano i vincoli e le limitazioni d’uso definiti dagli articoli 4 e 6 del regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante “*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*”, relativi rispettivamente alla zona di tutela assoluta ed alla zona di rispetto, ristretta ed allargata. In particolare, è assolutamente vietato l’impiego per scopi non agricoli di mezzi di tipo chimico finalizzati al contenimento della vegetazione e l’intervento con mezzi chimici nelle aree assimilate a “bosco” dall’articolo 2, comma 3, lettera c) del decreto legislativo del 18 maggio 2001 n. 227 “*Orientamento e modernizzazione del sistema forestale a norma dell’articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57*”.

Il gestore della nuova captazione da sorgente ad uso potabile denominata *Rio Cugni SRG001*, ubicata nel Comune di Cantalupo Ligure (AL) – *Consorzio Montano di Miglioramento Fondiario Acquedotto di Borgo Adorno* – come definito all’articolo 2, comma 1, lettera l) del regolamento

regionale 15/R del 2006, é altresì tenuto agli adempimenti di cui all'articolo 7, commi 3 e 4 del citato regolamento regionale 15/R/2006, nonché a:

garantire che la zona di tutela assoluta, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R del 2006, sia completamente dedicata alla gestione della risorsa, adeguatamente protetta da possibili infiltrazioni d'acqua dalla superficie e, se possibile, recintata al fine di garantire l'integrità delle relative opere; l'accesso in tale zona dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dal gestore ed alle autorità di controllo;

effettuare interventi di pulizia periodica dell'opera di presa, di manutenzione dell'edificio di presa ed il controllo della vegetazione infestante nei pressi del manufatto;

ottenere dall'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio il giudizio di potabilità delle acque prelevate prima di immettere le stesse nella rete acquedottistica consortile.

A norma dell'articolo 8, comma 3 del regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento é trasmessa, oltre che ai proponenti:

alla Provincia di Alessandria per l'inserimento nel disciplinare di concessione delle prescrizioni poste a carico del concessionario per la tutela dei punti di presa;

alle strutture regionali competenti in materia di Pianificazione e gestione urbanistica e di Economia montana e foreste;

all'Azienda sanitaria locale;

al Dipartimento dell'ARPA.

A norma dell'articolo 8, comma 4 del regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento è altresì trasmessa alla Provincia di Alessandria per gli adempimenti relativi al Piano territoriale di coordinamento ed al Comune di Cantalupo Ligure, affinché lo stesso provveda a:

recepire nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, i vincoli derivanti dalla definizione dell'area di salvaguardia di cui al presente provvedimento, anche al fine di mantenere le condizioni di naturalità del versante racchiuso dalle captazioni ed i sentieri e le piste forestali che attraversano la stessa area, così come previsto dall'articolo 8, comma 4 della legge regionale n. 13 del 20 gennaio 1997 (Vigente dal 28/05/2012);

notificare ai proprietari o possessori dei terreni interessati dall'area di salvaguardia il presente provvedimento di definizione con i relativi vincoli;

emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la predetta definizione dell'area di salvaguardia;

verificare gli eventuali centri di rischio potenzialmente pericolosi per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia così come ridefinita al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa – laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 40 del d.lgs. n. 33/2013, nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione “*Amministrazione trasparente*”.

Il Dirigente del Settore

Arch. Paolo Mancin

Il Funzionario Estensore

Massimiliano Petricig